

Articolo 14

Semigiornata libera settimanale

- ¹ La semigiornata libera settimanale può essere accordata in forma cumulata per un periodo di otto settimane al massimo.
- ² La semigiornata libera settimanale può essere accordata in forma cumulata per un periodo di 12 settimane al massimo nelle aziende soggette a forti fluttuazioni stagionali.
- ^{2bis} La semigiornata libera settimanale si considera accordata se restano otto ore libere tra le 12.00 e le 22.00.
- ³ La semigiornata libera settimanale può essere ridotta da otto a sei ore consecutive. Essa deve essere accordata il mattino fino alle 12.00 o il pomeriggio al più tardi a partire dalle 14.30 fino al più tardi alle 20.30. La perdita di ore di riposo dovuta alla riduzione deve essere accordata in blocco entro sei mesi.

Premessa

L'articolo 21 capoverso 2 della legge [autorizza](#) il datore di lavoro a cumulare, con il consenso del lavoratore, un massimo di 4 semigiornate libere settimanali. Il presente articolo aumenta il numero delle semigiornate libere cumulabili per tenere conto, in particolare, dei bisogni delle aziende esposte a importanti fluttuazioni stagionali (v. [commento dell'art. 22 cpv. 1 OLL 1](#)). Esso stabilisce altresì di quante ore può essere ridotta la semigiornata libera settimanale nonché il periodo entro il quale le ore di riposo perse devono essere compensate.

Capoverso 1

Questa disposizione consente il cumulo delle semigiornate libere settimanali per un periodo massimo di otto settimane. La durata del riposo così cumulado si ottiene addizionando le semigiornate libere con un riposo giornaliero di 11 ore.

Capoverso 2

Il presente capoverso consente il cumulo delle semigiornate libere settimanali per un periodo di 12 set-

timane. Esso si applica tuttavia solo alle imprese soggette a forti fluttuazioni stagionali.

Capoverso 2bis

La semigiornata libera settimanale può essere compresa tra le 12.00 e le 22.00 del pomeriggio e deve comportare almeno otto ore libere. Al termine di questa fascia oraria va concesso il periodo di riposo giornaliero.

Capoverso 3

Se la semigiornata libera settimanale è ridotta a 6 ore, il riposo compensativo può essere accordato il mattino soltanto fino alle 12 (invece che fino alle 14) e il pomeriggio solamente a partire al più tardi dalle 14.30 (invece che dalle 12) fino al più tardi alle 20.30 (invece che delle 20; [art. 20 OLL 1](#)). Le ore di riposo perse a seguito della riduzione della semigiornata libera devono essere cumulate e compensate entro 6 mesi con un periodo di riposo consecutivo di uguale durata.